

(N. 1533)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SEGNI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

e col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1956

Difesa della genuinità del burro.

ONOREVOLI SENATORI. — La produzione del burro, uno degli elementi fondamentali della produzione lattiero-casearia, va da tempo denunciando crescenti difficoltà di mercato, in dipendenza soprattutto della sempre più preoccupante diffusione dei suoi sucedanei, che spesso, più che prodotti di concorrenza, costituiscono del burro materia di sofisticazione.

Il regio decreto-legge 6 marzo 1933, n. 381, recante norme integrative al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e

la legge 4 novembre 1951, n. 1316, riguardante la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, han cercato, in passato, di ovviare a tale inconveniente, ma non può affatto dirsi che lo scopo ch'essi si ripromettevano, di assicurare la difesa della genuinità del burro, sia stato ottenuto.

Il notevole, evidente contrasto tra i due volumi, della margarina e dei grassi idrogenati che risultano prodotti e delle stesse materie che affluiscono alla vendita al minuto, dimo-

stra chiaramente come gran parte della produzione in parola sia impiegata nella sofisticazione del burro.

Per intendere, sia pure soltanto per approssimazione, la gravità del fenomeno, che in questi ultimi anni ha raggiunto portata tale da poter essere considerato tra gli elementi di più pregiudizievole perturbamento del settore lattiero-caseario, sarà opportuno tener presente un dato di inequivoca eloquenza: durante il decorso 1955, a cura dei soli Organi di vigilanza dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sporte all'Autorità giudiziaria ben 962 denunce a carico di altrettante ditte responsabili d'aver posto in commercio burro sofisticato con grassi estranei.

Si rivela pertanto urgente procedere ad una revisione della legislazione che disciplina attualmente la materia. A tal'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 definisce il prodotto denominato « burro » e disciplina l'uso di denominazioni o di dizioni che si riferiscono a trattamenti applicati alla materia prima o al prodotto finito.

L'articolo 2 pone il divieto di produrre, detenere per vendere o immettere comunque in commercio burro che non corrisponda a determinati requisiti, o che sia stato preparato con sostanze ritenute nocive. L'ultimo comma dello stesso articolo, allo scopo soprattutto di non precludere le possibilità che potranno domani essere offerte da più perfezionati procedimenti tecnici, prescrive che l'impiego di agenti di conservazione diversi dal sale comune deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'articolo 3 stabilisce che il burro destinato al consumo diretto non può contenere materia grassa in preparazione inferiore all'82 per cento.

L'articolo 4 contempla l'obbligo dell'impacchettamento del burro destinato al consumo diretto e detta norme per la pezzatura del prodotto e per la confezione dei suoi involucri.

L'ultimo comma dello stesso articolo pone il divieto di detenere nei locali di vendita per il consumo diretto burro che non sia stato confezionato nel modo precisato.

Con l'articolo 5 viene consentito che il burro non destinato al consumo diretto possa essere

preparato e confezionato in modo diverso da quello prescritto dall'articolo 4, con l'obbligo però che, in ogni trasferimento, detto burro venga accompagnato da apposita bolletta.

L'articolo 6 pone obblighi a carico di coloro che gestiscono o intendono gestire magazzini di deposito all'ingrosso di burro, onde possano essere sempre sottoposti ad efficace controllo dei competenti Organi di vigilanza.

L'articolo 7 fa divieto di detenere in determinati locali, nei quali è possibile produrre burro, sia grassi diversi da quelli derivati dal latte, sia apparecchi atti alla manipolazione del burro o di altri grassi. Con lo stesso articolo viene anche posto il divieto di detenere burro negli stabilimenti o nei locali annessi o intercomunicanti, sia pure mediante cortili, dove si fabbrica margarina od altri grassi idrogenati.

L'articolo 8 disciplina la spedizione e la consegna, da parte dei produttori, della margarina o di altri grassi idrogenati e istituisce l'obbligo di tenere presso gli stabilimenti di produzione di tali prodotti un registro di carico e scarico.

L'articolo 9 consente la detenzione e il trasporto di burro alterato od avariato, purché dagli involucri e dai recipienti che lo contengono risulti chiaramente che trattasi di burro non commestibile e quindi non in vendita.

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 indicano le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei precedenti articoli. Le pene principali con essi stabiliti sono quelle della reclusione, della multa e dell'ammenda, a seconda della natura del reato. In qualche caso, come pena accessoria, è stata anche prevista l'interdizione dall'esercizio dell'industria e del commercio.

L'articolo 16 prescrive che tutta la materia non contemplata nell'unito disegno di legge continuerà ad essere disciplinata dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché dal relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

Con l'articolo 17 viene infine assoggettato alle disposizioni della legge italiana anche il burro importato dall'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La denominazione « burro » è riservata al prodotto ottenuto dalle creme ricavate unicamente dal latte di vacca.

Al prodotto ottenuto dalle creme ricavate dal latte di animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione « burro », purchè seguita dall'indicazione della specie animale da cui proviene il latte.

L'uso di denominazioni o di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima o al prodotto finito per garantirne la salubrità è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

È vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:

a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;

b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;

c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;

d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;

e) che è colorato con sostanze non consentite dalla legge;

f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.

L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, de-

ve avere un contenuto in peso di materia grassa non inferiore all'82 per cento.

Art. 4.

Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita o ceduto a qualsiasi titolo esclusivamente preparato in confezioni originali ed intere, di peso netto non superiore ad un chilogrammo e contenuto in involucri non manomissibili, ermeticamente chiusi o in involucri chiusi con sigilli portanti la sigla della ditta confezionatrice e congegnati in modo che, in seguito all'apertura siano resi inservibili. Sull'involucro che racchiude il burro deve risultare, con caratteri indelebili e ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione del prodotto, il peso netto, il cognome e nome o la ragione o denominazione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezione.

Nei locali destinati alla vendita al minuto per il consumo diretto non è consentita la detenzione di burro che non sia confezionato secondo le norme del presente articolo.

Art. 5.

Il burro non destinato al consumo diretto può essere preparato in pezzature di peso maggiore ad un chilogrammo e senza il confezionamento prescritto dal precedente articolo 4.

In ciascun trasferimento il burro non destinato al consumo diretto deve essere accompagnato da un documento da cui risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonchè la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione; mancando tale documento, la merce si intende destinata al consumo diretto in violazione alle norme di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

I magazzini di deposito all'ingrosso di burro devono essere regolarmente iscritti presso le competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura. Chiunque intende gestire magazzini per l'esercizio del commercio all'in-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grosso o per la conservazione del burro deve darne preventiva comunicazione all'Istituto incaricato della vigilanza competente per territorio, specificando la precisa ubicazione dei magazzini stessi.

Le ditte che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono magazzini all'ingrosso o di conservazione del burro devono fare la comunicazione di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data suddetta.

I titolari, gestori di magazzini di cui ai commi precedenti, devono comunicare preventivamente alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed all'Istituto di vigilanza competenti ogni trasferimento o chiusura dei magazzini stessi.

Art. 7.

Sono vietate:

a) la detenzione di qualsiasi grasso non derivato dal latte nei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, spacci di latte al minuto e comunque nei locali di lavorazione o confezione del burro e locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili;

b) la detenzione di apparecchi atti alla manipolazione del burro o di altri grassi nei locali di deposito o di vendita del burro, ubicati fuori dei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, locali di lavorazione o confezione del burro;

c) la detenzione di burro nelle fabbriche di margarina o di grassi idrogenati, o in locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili.

Art. 8.

Le spedizioni e le consegne, da parte dei produttori di margarina o di altri grassi idrogenati destinati alla vendita per il consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, debbono essere sempre accompagnate da apposita bolletta recante la denominazione, la destinazione e il peso del prodotto, nonché l'indicazione della ditta fornitrice, di quella ricevente, della data di spedizione o della data di consegna.

Le bollette, da staccarsi da apposito registro a madre e figlia, devono essere numerate progressivamente.

All'atto della spedizione o della consegna del prodotto, copia della bolletta di accompagnamento deve essere spedita al competente Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Negli stabilimenti di produzione di margarina e di grassi idrogenati deve essere tenuto anche un registro di carico e scarico del prodotto preparato e di quello esitato.

I fogli del registro, numerati progressivamente, devono constare di due parti, una per il carico, l'altra per lo scarico. Nella parte destinata al carico, oltre alla quantità e alla data di preparazione del prodotto finito, deve essere indicata anche la quantità e la natura della materia prima detenuta; in quella destinata allo scarico, devono essere indicati la destinazione del prodotto e il numero e la data della bolletta di accompagnamento.

I bollettari e i registri di carico e scarico devono essere tenuti sempre aggiornati e a disposizione degli Organi di vigilanza, per eventuali accertamenti.

Art. 9.

Il burro comunque alterato od avariato può essere detenuto e trasportato a condizione che sui singoli involucri e sui recipienti che lo contengono sia stato stampigliato in caratteri indelebili e ben visibili l'indicazione « burro alterato non in vendita ». La stessa indicazione deve risultare anche sui documenti di trasporto.

Si osserva in ogni caso la disposizione del capoverso dell'articolo 5.

Art. 10.

Chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo burro contenente grassi diversi da quelli derivanti dal latte è punito con la multa di lire 1.000 per ogni chilogrammo di burro risultato sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.

In caso di recidiva e nei casi in cui la margarina od i grassi idrogenati addizionati al burro risultino privi del prescritto rivelatore, si applica, oltre la multa, la pena della reclusione fino ad un anno e la interdizione dall'esercizio dell'industria o del commercio da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.

Art. 11.

Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è punito con la multa da lire 30.000 a lire 500.000.

Art. 12.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 4, 5, 6, 8 e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000.

Art. 13.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Nei casi più gravi ed in quello di recidiva, si applica anche la reclusione fino a tre mesi.

Art. 14.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 10, 11 e 13, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale.

Art. 15.

Il Giudice, nel pronunciare condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani;

c) che la sentenza venga affissa all'Albo della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

Art. 16.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

Sono abrogati gli articoli 26 e 27 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381; l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al burro importato dall'estero.